

COMUNE DI PRESENZANO

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 (IL COMUNE)

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA, NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI IN ALTRA SEDE.

03. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA', MEDIANTE REFERENDUM.

ART. 03

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA COSTITUITO DA: RIQUADRO RETTANGOLARE, RIPORTANTE AL CENTRO UN LEONE CON TORRE SULLA CRINIERA; LO

STEMMA E' SORMONTATO DA UNA CORONA CIRCOLARE ED E' RACCHIUSO IN DUE RAMI, UNO DI QUERCIA ED UNO DI ALLORO: AI PIEDI DEL TUTTO UNA STRISCIA RETTANGOLARE CON LA SCRITTA PRESENZANO.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE COSTITUITO DA: DRAPPO, SU FONDO AZZURRO, RETTANGOLARE, CON AL CENTRO LO STEMMA DEL COMUNE, CON FRANGE IN ORO. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE E' DETERMINATO DALLE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 E DAL REGOLAMENTO.

ART. 04 I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE.

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' EDI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E

L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI
ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.
03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI
NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL
LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI
DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE
ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.
04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE,
PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

PARTE 01

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05 LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE
RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE
NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA
ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O
REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI
ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE
CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA MONTE
S. CROCE.

03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
SEGUENTI:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;
- B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;
- D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
- E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
- H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E
DAL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA
COMUNALE.

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI
SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 06 CONSULTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI
ORGANISMI, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI
LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SOCIALI E SINDACALI, DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, NELLE FORME, VOLTA PER VOLTA,

RITENUTE PIU' IDONEE SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. LE FORME DI CONSULTAZIONE SARANNO PREVISTE CON APPOSITO REGOLAMENTO. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE FANNO ESPlicitA MENZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.

03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI, A LORO SPESE.

ART. 07 I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 08 (LA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO ED I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09 (LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 10 (LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN

USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO, OLTRE ALLA DOMANDA, ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA GIUNTA VALUTERA' I REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 11 (LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. IL COMUNE, AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIO' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI ED I REQUISITI. DI FUNZIONAMENTO.

ART. 12 (GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13 (LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI

INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.

02. L'INFORMAZIONE E' L'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE, ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DI CUI AL 01 COMMA.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 14 (LE INIZIATIVE E LE PROPOSTE POPOLARI)

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA, DA UN'APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15 (LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI, SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELLA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 16 LA CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE PUO' INDIRE ANNUALMENTE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI, VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.

CAPO 04 FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE 01

ART. 17 IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI E ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURARE AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

PARTE 02

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 18 (GLI ORGANI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE

DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 19 (IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 20 (LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

ART. 21 (LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O LA GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.82 N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19.03.90 , N. 55 .

ART. 22 (LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 23 (I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 24 (LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E' ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI.

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

- 15 -

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO EDI PARTECIPAZIONE.

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONI DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E LE EMISSIONI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DEI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) L' ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO E UNA DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , 50 COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L' INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. QUANDO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON LE INDICAZIONI DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALLA AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO ELENcate, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;

B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI ED A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

05. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, 1/5 DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L' INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

06. CONTESTUALMENTE ALL' AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DI CUI AL 20 COMMA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

07. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 25 (LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI; PER L' URBANISTICA E L' ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' PER I LAVORI PUBBLICI; PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO;

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L' ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI E

L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI ALTRE COMMISSIONI.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

CAPO 06

ART. 26 (LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI, NON SUPERIORE AL NUMERO DI 04 .

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' EDI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A N. 01 .

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 27 (ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI)

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 26 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DEI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO L'ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE

NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO D'ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 28 (L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

01. IL SINDACO ELA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA

VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , 01 COMMA, LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA EDI LISTA.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 29 (LE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 30 (LE COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO

COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , 02 COMMA, LETT. N) DELLA LEGGE N. 142/90 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.

06. AL SINDACO O SUO DELEGATO SPETTA LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI NEI MODI E TERMINI STABILITI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE.

08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 31 (LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE EDI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE EDI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE

IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

05. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) , B) , C) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL' ARTT. 10 DELLA CITATA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

08. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 32 (LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DI GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA

IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI USCENTI POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

07. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

08. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33 (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 29 .
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

ART. 34 (PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA)

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.
03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 00 DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 35 (LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:
 - A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.
 - B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.
 - C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.
02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO.
03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:
 - A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;
 - B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
 - C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA,

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA IL COMPENSO PREVISTO CON DECRETO MINISTERIALE.

CAPO 07

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZIONE 01

ART. 36 L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

C) LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO.

02. I REGOLAMENTI DI CUI AL 01 COMMA LETTERE A) E B) DISCIPLINANO ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI DIPENDENTI CON QUALIFICHE APICALI, NELL'AMBITO DEL LIVELLO FUNZIONALE POSSEDUTO, TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNQUE DENOMINATE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.

03. SPETTA AI DIPENDENTI RESPONSABILI CON QUALIFICHE APICALI, NELL'AMBITO DEL LIVELLO FUNZIONALE POSSEDUTO, LA DIREZIONE DELLE STRUTTURE SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AGLI APICALI RESPONSABILI.

04. I DIPENDENTI APICALI INCARICATI DELLA DIREZIONE DI STRUTTURE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DEL C.C. .

06. I REGOLAMENTI DI CUI AL 01 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI RESI ESECUTIVI CON D.P.R. SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29.03.83 N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE

ALLE VIGENTI LEGGI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL
01 COMMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE,
DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI
DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON
REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE

ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA MODALITA' DI
CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE
E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

07. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA LETT. A) DEL PRESENTE ART.
DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL
RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN
SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.

08. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA
UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE
E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AZIENDALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE E FRA
QUELLE
RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ARTT. 08 DEL D.P.R. 23.08.88 N. 395 .

ART. 37 (IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO
IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL
SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI
DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI
DI CUI AL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTICOLO, SOVRINTENDE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI APICALI DELLE STRUTTURE E
NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E'
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, ROGA I
CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI
E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE
REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO. PER LA
REDAZIONE, DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' FARSI
COADIUVARE DA UN DIPENDENTE COMUNALE.

ART. 38 (LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI)

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL
CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA,
NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.
TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE NON ABBAIA DIPENDENTI CON QUALIFICA DI
FUNZIONARIO, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN
RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI
RESPONSABILI APICALI DEI SERVIZI.

03. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. I SEGRETARI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 39 (I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L' ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

05. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DOVRANNO ESSERE STABILITE CON SUCCESSIVA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO, QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE INTENDA ISTITUIRLE.

ART. 40 (LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI)

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L' EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA.

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 08

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA

ART. 41 (I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA)

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE COMUNITA' MONTANE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA CONGIUNTAMENTE

CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA PUO' OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO SULLA BASE DI PROGRAMMI ELABORATI DA QUESTI ULTIMI, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE, D'INTESA CON LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA, PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTT. 39 E 40 .

ART. 42 (LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE, IN PREVISIONE DEL BILANCIO, PROPOSTE ALLA PROVINCIA ED ALLA COMUNITA' MONTANA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA E DALLA COMUNITA' MONTANA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 43 (LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI)

01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L' ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44 (LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA')

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE ED ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO ED ALL' APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 45 (IL CONTROLLO)

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , AI CAPI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL' APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 46 (LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E' ALTRESI' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 47 (LE NORME TRANSITORIE)

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 48 (L'ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.